



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
GUIDO RAIMONDI	- Primo Presidente f.f. -	DISCIPLINARE MAGISTRATI
	- Presidente di Sezione	
CARLO DE CHIARA	--	
ORONZO DE MASI	- Consigliere -	Ud. 27/09/2022 - PU
ENRICO MANZON	- Consigliere -	R.G.N. 4969/2022
LORENZO ORILIA	- Consigliere -	Rep.
ALBERTO GIUSTI	- Consigliere est.	
ANTONELLO COSENTINO	- Consigliere -	
LINA RUBINO	- Consigliere -	
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	- Consigliere rel.	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al NRG 4969-2022 proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
(omissis);

- ricorrente -



contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- resistente -

nonché contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 12/2022 della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, depositata il 18 gennaio 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 dal Consigliere Antonio Pietro Lamorgese;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi l'Avvocato (omissis) , per il ricorrente, e l'Avvocato dello Stato (omissis) , per il Ministro della giustizia.

FATTI DI CAUSA

1. – Il procedimento disciplinare nei confronti del dott. (omissis) , all'epoca dei fatti Procuratore della Repubblica di (omissis) , ha avuto origine dalle dichiarazioni della dott.ssa (omissis) nel procedimento disciplinare instaurato a carico di quest'ultima per effetto dell'acquisizione delle *chat* rinvenute nella memoria del telefono del dott. (omissis) .

In particolare, dalla messaggistica via *whatsapp* fra il dott. (omissis) e la dott.ssa (omissis) risultava la ferma contrarietà di quest'ultima alla nomina del dott. (omissis) quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) . In più messaggi, risalenti al





maggio 2019, infatti, la dott.ssa (omissis) sollecitava il dott. (omissis) ad intervenire presso i componenti togati e laici del Consiglio superiore della magistratura, per metterli in guardia dall'esprimere il loro voto a favore del dott. (omissis), cui si riferiva appellandolo ripetutamente "porco", avendo palesato altresì la sua determinazione, ove non fosse stata assecondata dal dott. (omissis), a contattare personalmente i componenti del CSM, pur di scongiurare la nomina del dott. (omissis).

Ne è seguito un procedimento disciplinare, instaurato dalla Procura Generale presso la Corte di cassazione, nei confronti della dott.ssa (omissis), incolpata per avere posto in essere comportamenti gravemente scorretti nei confronti del dott. (omissis), volti a interferire nell'attività del CSM, in sede di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di Roma.

Nel corso di tale procedimento, la dott.ssa (omissis) motivava il dispregiativo ("porco") utilizzato nei confronti del dott. (omissis), fondandolo su un episodio di molestie perpetrato ai suoi danni dal medesimo dott. (omissis) la sera dell' (omissis) presso l'hotel (omissis), ove i due alloggiavano separatamente.

In particolare, il fatto si era verificato al rientro dalla cena, alla quale avevano partecipato i magistrati dott. (omissis), dott.ssa (omissis) e dott. (omissis), i quali erano a (omissis), dovendo partecipare, il giorno dopo, a una riunione del comitato direttivo centrale dell' (omissis) (omissis), del quale essi stessi erano componenti.

Tali dichiarazioni della dott.ssa (omissis) hanno indotto la Procura Generale a promuovere l'azione disciplinare nei confronti del dott. (omissis) per l'illecito di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006, in relazione agli artt. 61, 609-bis e 609-septies cod. pen., per avere compiuto atti sessuali nei confronti della dott.ssa (omissis), consistiti in abbracci, nello stringere a sé la vittima, nel palpeggiarle il seno sinistro e nel baciarla più volte con la lingua nel tentativo di farle aprire la bocca, accompagnando tali gesti con le



parole "ti desidero ... vieni nella mia stanza ti prego", approfittando dell'assenza di altre persone e agendo con rapidità in modo da sorprendere e superare insidiosamente le altrui capacità reattive di difesa, fatti che, secondo il capo di incolpazione, ledevano l'immagine di magistrato e il prestigio della magistratura, benché non avessero dato luogo a un procedimento penale per mancanza di querela della persona offesa.

2. - La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza del 18 gennaio 2022, ha dichiarato il dott. (omissis) responsabile dell'illecito contestato, ha escluso l'applicabilità dell'esimente della scarsa rilevanza del fatto, di cui all'art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006, e gli ha inflitto la sanzione disciplinare della perdita di anzianità di due mesi.

3. - La Sezione del CSM ha premesso che la fattispecie disciplinare in contestazione presuppone la commissione di un fatto penalmente rilevante costituente oggetto di accertamento incidentale in ordine al delitto di cui all'art. 609-*bis* cod. pen., non essendo stato svolto alcun accertamento in sede penale per mancanza di querela, ai fini della valutazione della conseguente lesione dell'immagine del magistrato e del prestigio della magistratura; che, in generale, nell'ambito del delitto di violenza sessuale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, sempre che sia dato conto con idonea motivazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto; che tale vaglio deve essere "rinforzato" nella vicenda in esame, avendo la dott.ssa (omissis) reso le dichiarazioni a carico del dott. (omissis) nell'ambito del procedimento disciplinare a proprio carico.

La Sezione disciplinare ha poi ricostruito la dinamica del fatto alla luce delle dichiarazioni della dott.ssa (omissis).





Al ritorno dalla cena, in prossimità delle rispettive camere nel corridoio dell'hotel in cui alloggiavano, il dott. (omissis) si avvicinava alla dott.ssa (omissis) per abbracciarla, gesto inusuale interpretato dalla (omissis) come di affetto, per cui (essendo più alta di lui) si abbassava per dividerlo, ma subito dopo il dott. (omissis) proseguiva nell'abbraccio e tentava di baciarla con la lingua avvicinando la sua bocca a quella della (omissis), la quale rimaneva "paralizzata" e in condizione di "profondo ed ingestibile disagio", mentre il dott. (omissis) cercava di aprirla con la sua lingua nonostante le resistenze della dott.ssa (omissis) che, nel divincolarsi, si rivolgeva al collega con l'espressione "non è possibile, non possiamo, siamo amici"; l'approccio a sfondo sessuale proseguiva con analoghe modalità: il dott. (omissis) tratteneva stretta a sé la dott.ssa (omissis), la accarezzava in vita e sul seno sinistro, le diceva che la desiderava e le proponeva di entrare nella sua camera; la (omissis) nel tentativo di far desistere il collega gli diceva "pensa a (omissis)" (il nome della moglie di lui) e gli faceva presente che nella sua camera c'era la sorella ad attenderla, ma il dott. (omissis) le chiedeva di entrare ugualmente nella sua camera per fermarsi anche solo per mezz'ora; la dott.ssa (omissis), approfittando dell'abbandono della presa, si recava verso la sua camera senza voltarsi.

La dott.ssa (omissis) aveva riferito anche di altri fatti avvenuti successivamente: di essersi recata il giorno dopo in Cassazione all'incontro di lavoro con l'autovettura del dott. (omissis), visto l'accordo già preso in tal senso, per non destare sospetti negli altri colleghi e perché confidava nelle scuse del collega; di avere ricevuto nei giorni successivi alcuni *whatsapp* del dott. (omissis) cui non aveva risposto; di avere incontrato inaspettatamente il (omissis) ai primi di marzo del 2016 in occasione di una serata organizzata dal gruppo di (omissis) a (omissis), nella quale aveva fatto in modo di non restare sola con lui.



La teste (omissis) è stata ritenuta credibile e le sue dichiarazioni sono state ritenute coerenti, attendibili, confermate dalle dichiarazioni contestuali e convergenti rese dagli altri testi e immuni da intenti autodifensivi o etero-accusatori.

La dott.ssa (omissis) aveva rivelato l'episodio non in sede di accertamento disciplinare, e cioè a distanza di cinque anni, ma nell'immediatezza dei fatti, avendolo raccontato sommariamente alla sorella ((omissis) avvocato) non appena entrata nella camera d'albergo, e più nel dettaglio la mattina seguente e ad altre due persone a lei care, il dott. (omissis) (presidente di sezione del Tribunale di (omissis)) e il dott. (omissis) (neuropsichiatra), da lei contattate la mattina seguente per telefono.

Costoro avevano confermato quanto riferito dalla dott.ssa (omissis) anche a proposito delle crisi di ansia e degli attacchi di panico in situazioni legate alla rievocazione dell'evento riferiti *de relato* dal dott. (omissis).

Ha affermato la Sezione disciplinare che la condotta del dott. (omissis) integrava il delitto di violenza sessuale, essendo consistita in atti diretti ad una zona erogena (il seno sinistro) e, in ogni caso, intrusivi nella sfera sessuale della persona offesa (avere abbracciato e tenuto stretta la vittima leccandole il viso e la bocca) in mancanza di consenso della vittima.

Né rileva, al fine di escludere il dolo, la convinzione del consenso della dott.ssa (omissis) o l'eventuale errore del soggetto attivo sul dissenso della vittima, essendo sufficiente – ha proseguito il giudice *a quo* - che il soggetto abbia agito in mancanza di un consenso manifestato dalla persona offesa, come nella specie, in cui la (omissis) non aveva espresso alcun consenso ad un approccio di tipo sessuale.

In conclusione, la Sezione del CSM ha giudicato il dott. (omissis) responsabile dell'illecito disciplinare contestato, relativo a una condotta di particolare offensività, in quanto idonea a ledere sia l'immagine e il





prestigio di cui il magistrato deve godere nell'ambiente in cui lavora, in considerazione del notevole clamore mediatico suscitato dalla vicenda e dell'incarico direttivo ricoperto di Procuratore della Repubblica, sia il bene giuridico tutelato dallo specifico illecito tipizzato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006, ravvisabile nella libertà personale della persona offesa da un fatto-reato.

Per tali ragioni, non era possibile applicare l'esimente di cui all'art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006.

Ai fini della sanzione irrogabile, la Sezione disciplinare ha evidenziato la particolare gravità del fatto contestato, collegato ad una condotta penalmente rilevante che ha arrecato pregiudizio direttamente ad una pluralità di beni giuridici, ed ha irrogato la sanzione della perdita dell'anzianità per la durata di due mesi.

In particolare, la Sezione disciplinare ha escluso la irrogabilità sia della sanzione massima poiché non potrebbe ritenersi che egli non possa svolgere nel futuro le funzioni giurisdizionali ordinarie, sia di sanzioni più gravi della perdita di anzianità (come la sospensione dalle funzioni o la perdita temporanea dell'esercizio di incarico direttivo o semidirettivo) in ragione della natura episodica del fatto e della sua non attinenza all'esercizio di funzioni giudiziarie, sia di sanzioni meno gravi (ammonimento e censura), in quanto ritenute del tutto inadeguate.

4. – Per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare del CSM il dott. (omissis) ha proposto ricorso, affidato a undici motivi.

Il Ministro della giustizia ha resistito con memoria.

In prossimità dell'udienza anche il ricorrente ha presentato una memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Il Procuratore Generale – che, a sua volta, ha depositato una memoria – ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. – Con il primo motivo (*sub* I.A, pag. 2 e ss. del ricorso) il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006, e agli artt. 609-*bis* e 609-*septies* cod. pen., 192, commi 2 e 3, 194 cod. proc. pen., 125, comma 3, 533, comma 1, 546, lettera e), cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, la Sezione disciplinare non avrebbe effettuato il vaglio rinforzato sulla credibilità e attendibilità della persona offesa, trattandosi di dichiarazioni etero-accusatorie rese nell’ambito di un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa (omissis), nel quale ella intendeva discolparsi, con conseguente carenza e apparenza di motivazione. La credibilità della dott.ssa (omissis) sarebbe stata affermata in assenza del benché minimo vaglio delle sue dichiarazioni, indipendentemente dall’averne riferito in prossimità dei fatti, e tratta dal particolare *status* di magistrato della medesima, dalle relative condizioni sociali e culturali e dal passato, privo di episodi tali da legittimare una perdita di credibilità, senza considerare che si trattava di un magistrato, a sua volta, sottoposto a procedimento disciplinare con interesse a discolparsi, senza valutare l’esistenza di interrelazione tra l’impostazione difensiva contenuta nelle memorie presentate dalla dott.ssa (omissis) e le accuse a carico della stessa. In particolare, secondo il ricorrente, mancherebbe del tutto l’analisi dei tempi e del contenuto delle progressive e diverse versioni fornite dalla dott.ssa (omissis), della discordanza e coerenza tra le stesse anche in relazione alle tre sequenze in cui si sarebbe sviluppata la vicenda – delle quali nessuno dei testimoni aveva riferito e senza che se ne faccia riferimento nel capo di incolpazione – anche a proposito delle eventuali “trattenute” subite, né si sarebbe tenuto conto delle difese svolte dall’incolpato ed illustrate nelle memorie depositate il 3 maggio e 22 ottobre 2021. La Sezione disciplinare, inoltre, non avrebbe applicato il criterio di valutazione della prova ex art. 192, comma 3, cod. proc.





pen. rispetto alla prova assunta all'udienza del 21 maggio 2021 con le garanzie ex artt. 210 e 197-*bis* cod. proc. pen.

Il secondo motivo (*sub* I.B, pag. 8 e ss. del ricorso) denuncia violazione di legge (artt. 192 e 194 cod. proc. pen.) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e inosservanza ed erronea applicazione di norme di legge a proposito del giudizio di credibilità della persona offesa, espresso con motivazione assente o apparente (con riferimento allo *status* di magistrato della dott.ssa (omissis), senza considerare che per la stessa ragione anche la versione del dott. (omissis) dovrebbe essere ritenuta credibile). Ad avviso del ricorrente, la Sezione del CSM, dopo aver annunciato la necessità di un vaglio rafforzato delle dichiarazioni della dott.ssa (omissis), avrebbe affermato l'irrilevanza del fatto che ella potesse essere "in astratto" portatrice di un interesse confliggente a difendersi nel giudizio disciplinare nel quale era incolpata per avere utilizzato l'epiteto di "porco" nei confronti del dott. (omissis) a distanza di cinque anni dal fatto, senza avere proposto querela né averlo segnalato ai suoi superiori. Ed invece, secondo il ricorrente, la (omissis) aveva un interesse concreto a difendersi, come dimostrato dalla scelta difensiva della stessa di non depositare il contenuto delle *chat* con il dott. (omissis) e di non rispondere alla domanda del difensore del dott. (omissis) in merito alla *chat* con il dott. (omissis).

Il terzo motivo (*sub* I.C, pag. 13 e ss. del ricorso) denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 192, 194, 546, comma 1, lettera e, cod. proc. pen.) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, a proposito del giudizio di credibilità della persona offesa, per avere omissso di definire i parametri di rilevanza delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa (omissis), sebbene la sentenza (a pag. 14) avesse annunciato che li avrebbe definiti in seguito (*sub* I.C.A.); inoltre denuncia la mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione che affliggerebbe la sentenza in punto di valutazione



dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, non potendosi ritenere idoneo il richiamo alle dichiarazioni, *de relato*, della sorella della persona offesa, del dott. (omissis) e del dott. (omissis), trattandosi di persone che riferiscono fatti appresi direttamente dalla medesima dott.ssa (omissis), risolvendosi dunque in una prova circolare, non utilizzabile per la verifica della attendibilità. La sentenza – come anche ribadito dalla difesa del ricorrente nella memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. – non avrebbe effettuato il vaglio di attendibilità intrinseca, avendo omesso di valutare che la dott.ssa (omissis) aveva reso tre versioni del fatto contraddittorie tra loro (*sub I.C.B.*). Il giudizio di attendibilità imporrebbe, ad avviso del ricorrente, l'analisi dell'evoluzione dichiarativa del teste, appositamente censurata e vertente su circostanze decisive (la "trattenuta").

Con il quarto motivo (*sub I.D*, pag. 23 e ss.) il ricorrente dott. (omissis) denuncia violazione di legge (art. 546, comma 1, lettera e, cod. proc. pen.) nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza quanto alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa (omissis), per avere escluso una contraddizione nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione alla differenza di altezza tra l'incolpato e la persona offesa (*sub I.D*); per avere omesso di spiegare come sia avvenuto il passaggio dalla prima sequenza (in cui la dott.ssa (omissis) ha riferito di essersi abbassata per abbracciare il collega e di essere rimasta "paralizzata") alle sequenze successive, circa la compatibilità dell'asserita paralisi con il fatto di essersi dovuta abbassare altre due volte successivamente per subire gli approcci del dott. (omissis) (*sub I.D.B*); per avere omesso di valutare le diverse dichiarazioni a proposito del palpeggiamento del seno sinistro, tenuto conto delle diverse versioni fornite dalla dott.ssa (omissis) (*sub I.D.C*).

Il quinto motivo (*sub I.E.*, pag. 28 e ss.) denuncia violazione di legge (artt. 192, 194, 546, lettera e, cod. proc. pen.) e motivazione illogica, quanto agli omessi riscontri alle dichiarazioni della dott.ssa (omissis)





relative a circostanze valorizzate dalla sentenza benché prive del connotato di univocità rispetto alla circostanza da confermare, a proposito del messaggio ("mi vuoi ancora bene?") inviatole dal dott. (omissis) il giorno successivo al fatto, della mancata risposta della dott.ssa (omissis) e della successiva interruzione dei rapporti, comportamenti, questi ultimi, del tutto compatibili con la semplice *avance* nei confronti della collega da lui compiuta il giorno precedente; a proposito, inoltre, dell'asserita convergenza delle dichiarazioni dei testi, tutte invece generiche e non concordanti, rivelatrici, ad avviso del ricorrente, soltanto delle sensazioni negative percepite dalla dott.ssa (omissis) e inidonee a fornire adeguato riscontro alle dichiarazioni della vittima. Sotto altro profilo, secondo il ricorrente, la sentenza avrebbe errato a non valutare l'attendibilità intrinseca e la credibilità della persona offesa alla luce dell'avversione, da costei nutrita, nei confronti del dott. (omissis) per ragioni di natura elettorale-associativa.

2. - I primi cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.

Essi sono infondati.

2.1. - All'esame e alla valutazione delle dichiarazioni della dott.ssa (omissis), la sentenza impugnata ha premesso il rilievo secondo cui il giudice può ben trarre il proprio convincimento dalle sole dichiarazioni della parte offesa del delitto di violenza sessuale, sempre che sia effettuata la verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.

La Sezione disciplinare del CSM ha altresì precisato che il vaglio rinforzato dell'attendibilità del testimone si rende necessario, a maggior ragione, nella vicenda in esame, giacché la dott.ssa (omissis) ha reso le dichiarazioni a carico del dott. (omissis) nell'ambito di una procedura disciplinare nei di lei confronti.



Esaminando le dichiarazioni della dott.ssa (omissis) con particolare riguardo al fatto risalente alla sera dell' (omissis) , nella sentenza impugnata si evidenzia che, nel descrivere la dinamica dell'episodio, la (omissis) ha affermato che mentre lei e il dott. (omissis) si trovavano nel corridoio dell'albergo, in prossimità dei rispettivi alloggi, il dott. (omissis) le si era avvicinato, abbracciandola. La (omissis) interpretava tale abbraccio come un gesto di affetto per cui si abbassava per condividerlo, ma subito dopo il dott. (omissis) , anziché allontanarsi, proseguiva nell'abbraccio e tentava di baciarla con la lingua, avvicinando la sua bocca a quella della dott.ssa (omissis). Quest'ultima rimaneva "paralizzata" e, in una condizione di profondo e ingestibile disagio, riuscendo soltanto, e faticosamente, a mantenere la bocca chiusa, mentre il dott. (omissis) cercava ripetutamente con insistenza di aprirla con la sua lingua, con la quale iniziava a leccarle tutto il viso. In questo contesto, il dott. (omissis) la tratteneva stretta a sé e la accarezzava in vita e sul seno sinistro, dicendole che la desiderava e proponendole di entrare nella sua camera. La dott.ssa (omissis) precisava che, sebbene vestita con indumenti pesanti, il dott. (omissis) era riuscito a infilarle la mano all'interno del cappotto.

L'approccio a sfondo sessuale, secondo il racconto della (omissis) , veniva ripetuto dal (omissis) con la stessa dinamica del primo tentativo per altre due volte, fino a quando lei riusciva finalmente a divincolarsi e, non trovando argomenti, gli faceva presente che nella sua stanza c'era la sorella ad attenderla.

A questo punto il (omissis) cominciava ad implorarla, chiedendole di entrare ugualmente nell'alloggio da lui occupato e di fermarsi anche se solo per mezz'ora. La (omissis) , approfittando dell'abbandono della sua presa, procedeva verso la propria stanza e riusciva ad entrarvi senza voltarsi.

Il narrato della dott.ssa (omissis) ha consentito alla Sezione disciplinare di ripercorrere l'approccio del dott. (omissis) come





articolatosi lungo tre sequenze. Nella prima sequenza, al tentativo del dott. (omissis) di baciare con la lingua la dott.ssa (omissis) faceva seguito la resistenza di quest'ultima che, nel divincolarsi, si rivolgeva al collega con l'espressione "non è possibile, non possiamo, siamo amici". A questo punto, inizia la seconda sequenza, con le medesime modalità della prima, anch'essa caratterizzata dalla resistenza della dott.ssa (omissis), che, per far desistere il collega, gli ha detto "pensa a (omissis)", il nome della moglie del dott. (omissis), il quale ha reiterato l'invito alla dott.ssa (omissis) a seguirlo nella sua camera di albergo. Infine, la terza sequenza, caratterizzata dalle medesime modalità.

Secondo la Sezione disciplinare, gli elementi probatori acquisiti conducono a considerare la dott.ssa (omissis) un teste credibile.

Nella sentenza impugnata si sottolinea che il disvelamento della notizia non è avvenuto per la prima volta in occasione dell'interrogatorio della dott.ssa (omissis), in sede di accertamento disciplinare, e cioè a distanza di cinque anni, bensì nell'immediatezza dei fatti medesimi.

La sentenza della Sezione disciplinare considera, infatti, che la dott.ssa (omissis) ha dichiarato di aver raccontato il fatto, sommariamente, non appena entrata nella camera dell'albergo, alla sorella, alla quale, poi, l'indomani mattina ha descritto tutti i dettagli dell'episodio. La pronuncia motiva, inoltre, sul fatto che la (omissis) ha dichiarato di avere contattato telefonicamente, mentre si trovava ancora in camera, due persone a lei particolarmente care, per raccontare il fatto, il dott. (omissis) (presidente di sezione del Tribunale di (omissis)) ed il dott. (omissis) (neuropsichiatra).

La sentenza impugnata evidenzia che le testimonianze rese da (omissis), dal dott. (omissis) e dal dott. (omissis) (omissis) corroborano la credibilità della persona offesa. Infatti – si precisa nella sentenza – l'avv. (omissis), sorella della vittima, ha dichiarato di avere sentito voci animate; di avere visto la sorella



entrare e sedersi sul letto, con il trucco sbavato e qualche lacrima; che (omissis), appena entrata in stanza, le aveva raccontato l'episodio, riferendole che il (omissis) l'aveva abbracciata, le aveva toccato il seno e le aveva leccato il volto e i capelli, tentando di aprirle la bocca più volte; che i dettagli dell'episodio le venivano descritti più approfonditamente dalla sorella il giorno successivo. Quanto al dott. (omissis), questi ha dichiarato di essere stato contattato telefonicamente dalla (omissis), dalla quale aveva appreso che, la sera precedente, il (omissis), nel corridoio dell'albergo dove entrambi alloggiavano, l'aveva stretta a sé, toccandola e palpeggiandola nel tentativo di avere un approccio di natura sessuale. Anche il dott. (omissis) ha confermato il narrato della dott.ssa (omissis), riferendo non solo di aver ricevuto dalla (omissis) un messaggio sms la sera fra l' (omissis), di cui si era accorto solo la mattina successiva poiché al momento dell'invio egli stava già dormendo, ma anche che quella stessa mattina la (omissis) a lo aveva contattato per chiedergli aiuto per il suo stato di ansia.

Nel motivare la credibilità soggettiva della dott.ssa (omissis), la Sezione disciplinare evidenzia:

- che la ricostruzione dei fatti fornita – in più sedi – dalla dott.ssa (omissis) è risultata coerente, immune da contraddizioni logiche, completa, convergente con quanto dichiarato dagli altri testi escussi, affrancata da qualunque intento auto-difensivo ed etero-accusatorio;
- che non integra, in particolare, una contraddizione il profilo relativo alla differenza di altezza esistente tra i due, avendo la (omissis) espressamente riconosciuto di essersi “abbassata per abbracciare” il collega e di essere poi rimasta “paralizzata” a fronte degli atti posti in essere dall’incolpato;





- che non può costituire fonte di inattendibilità il peculiare contesto in cui queste dichiarazioni sono state rilasciate, dal momento che l'eventuale astratto interesse etero-accusatorio della persona offesa non fa venir meno l'"autonomo valore probatorio" delle relative dichiarazioni.

In ordine alla credibilità della dichiarante, la Sezione disciplinare ha sottolineato, altresì, il peculiare *status* di magistrato della medesima, le relative condizioni sociali e culturali ed il passato, privo di episodi tali da legittimare una perdita di credibilità.

Quanto al fatto contestato, la Sezione del CSM ne ha ritenuto comprovata la sussistenza, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa – di per sé idonee a fondare il giudizio di responsabilità –, da ulteriori elementi, ritenuti di fondamentale rilievo.

Sotto questo profilo, il giudice disciplinare ha considerato i messaggi inviati successivamente al fatto da parte del dott. (omissis), rimasti privi di risposta da parte della (omissis) (tra i quali "ma mi vuoi ancora bene?") e seguiti dall'interruzione di ogni forma di comunicazione telefonica, dopo anni di rapporti cordiali. Si tratta di elementi che costituiscono, secondo la valutazione del giudice *a quo*, un "formidabile" riscontro della solidità del narrato di un episodio particolarmente grave intervenuto tra i due la sera precedente.

La sentenza impugnata ha, poi, richiamato le dichiarazioni convergenti rese dall'avv. (omissis), dal dott. (omissis) e dal dott. (omissis), comprovanti in maniera univoca la realizzazione del fatto da parte del dott. (omissis) nella precisa dinamica descritta in incolpazione.

In particolare, l'avv. (omissis), che condivideva la camera con la sorella, ha dichiarato di avere sentito voci provenienti dal corridoio e di avere poi visto la sorella che rientrava in stanza "in lacrime e con il trucco sbavato".



Il giudice del merito disciplinare attribuisce particolare rilevanza alla contestualità tra l'episodio ed il coinvolgimento della sorella e dei dott. (omissis) e (omissis); l'avv. (omissis) ha visto la sorella subito dopo il contatto con il dott. (omissis); sia il dott. (omissis) che il dott. (omissis) affermano di essere stati contattati dalla dott.ssa (omissis) che desiderava ricevere conforto immediatamente dopo l'episodio.

Tali dichiarazioni costituiscono, dunque, secondo la Sezione del CSM, un'ulteriore dimostrazione della genuinità e veridicità del racconto della (omissis), la quale, all'epoca, non aveva alcun motivo per "inventarsi" tale storia, né poteva avere alcun intento autodifensivo ed etero-accusatorio.

2.2. - Tanto premesso ed evidenziato, non meritano accoglimento i sopra compendiate motivi di ricorso, con i quali la difesa del dott. (omissis) denuncia la violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di complessiva attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonché la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. pen., Sez. Un., 19 luglio 2012, n. 41461, Bell'Arte ed altri). A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;





mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione difensiva qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Cass. pen., Sez. V, 8 luglio 2014, n. 1666, Pirajno e altro).

Si è anche rilevato, nella precipua materia dei reati sessuali, connotati sovente dall'assenza di altri testimoni al fatto e dal contrasto dell'opposta versione dell'incolpato e della vittima, che la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, possa essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'abbia resa (Cass. pen., Sez. IV, 18 ottobre 2011, n. 44644, E.).

Costituisce, infine, principio incontrovertito nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr., tra le tante, Cass. pen., Sez. VI, 14 aprile 2008, n. 27322, De Ritis e altri).

2.3 - Orbene, il giudice disciplinare – tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo – ha spiegato, con *iter* argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla dott.ssa (omissis), persona offesa dal reato, possono essere legittimamente poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, stante la credibilità soggettiva della dichiarante e l'attendibilità intrinseca della sua



narrazione, comprovata da elementi di fondamentale rilievo, e attesa l'assenza di elementi decisivi di segno contrario.

Le dichiarazioni di (omissis) risultano valutate nella sentenza impugnata in conformità ai principi in materia di dichiarazioni della vittima del reato, secondo cui l'attendibilità intrinseca del racconto va esaminata secondo criteri maggiormente penetranti e rigorosi rispetto a quelli a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; e sottoposte ad un vaglio rinforzato, in considerazione della circostanza che la (omissis) ha reso le dichiarazioni nell'ambito di altra procedura disciplinare nei suoi confronti.

Non coglie nel segno la doglianza del ricorrente secondo cui la credibilità della dott.ssa (omissis) sarebbe stata affermata apoditticamente, per essere stata desunta dal particolare *status* di magistrato della medesima.

Difatti, la motivazione della sentenza valorizza solo incidentalmente, e quale elemento ulteriore ("altresì"), l'esercizio dell'attività professionale di magistrato della dott.ssa (omissis).

La Sezione disciplinare muove dalla sottolineatura che "la ricostruzione dei fatti fornita – in più sedi – dalla dott.ssa (omissis)" è "risultata coerente, immune da contraddizioni logiche, completa, convergente con quanto dichiarato dagli altri testi escussi, affrancata da qualunque intento auto-difensivo o etero-accusatorio", e dalla osservazione che non può costituire fonte di inattendibilità il peculiare contesto in cui dette dichiarazioni sono state rilasciate, giacché "l'eventuale astratto interesse etero-accusatorio della persona offesa non fa venire meno l'autonomo valore probatorio" delle relative dichiarazioni, essendo del resto del tutto inverosimile che la dott.ssa (omissis) avesse un motivo "per inventarsi tutto" o che fosse animata da "un intento autodifensivo ed etero-accusatorio".

Ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità e della valutazione della genuinità del narrato della persona offesa, la





sentenza della Sezione disciplinare ha anche dato rilievo alla circostanza che "il disvelamento della notizia non è avvenuto per la prima volta in occasione dell'interrogatorio reso dalla dott.ssa (omissis) in sede di accertamento disciplinare, e cioè a distanza di cinque anni, bensì nella immediatezza dei fatti medesimi", nonché alla situazione di travaglio interiore in cui ella si trovava, "essendo indecisa se presentare querela, poiché consapevole che la denuncia avrebbe potuto creare grave discredito sull'intera magistratura".

La sentenza ha valorizzato anche i messaggi inviati successivamente al fatto da parte del dott. (omissis), rimasti privi di risposta da parte della (omissis) (tra i quali "ma mi vuoi ancora bene?") e seguiti dall'interruzione di ogni forma di comunicazione telefonica, dopo anni di rapporti cordiali. Si tratta – precisa la sentenza della Sezione disciplinare – "di elementi che costituiscono un formidabile riscontro della solidità del narrato di un episodio particolarmente grave intervenuto tra i due la sera precedente".

Il giudizio di credibilità, intrinseco ed estrinseco, è ulteriormente sorretto dal riscontro proveniente dalle dichiarazioni convergenti rese dall'Avv. (omissis) (sorella di (omissis) e che condivideva con la stessa la camera in albergo la notte tra l' (omissis) (omissis)), la quale aveva visto la persona offesa, subito dopo il contatto con il dott. (omissis), che rientrava in stanza in lacrime e con il trucco sbavato, nonché dalla deposizione del magistrato dott. (omissis) e del neuropsichiatra dott. (omissis), i quali hanno affermato di essere stati contattati dalla dott.ssa (omissis) per ricevere conforto immediatamente dopo l'episodio. Tutti e tre i testi hanno, infatti, descritto il fatto raccontato loro dalla (omissis) nei medesimi termini: il dott. (omissis) ha avuto un approccio sessuale nei confronti della dott.ssa (omissis), abbracciandola e cercando di baciarla, leccandole con la lingua il volto e la bocca e palpeggiandola.



Il discorso giustificativo che sorregge la sentenza del giudice disciplinare è affidato ad una motivazione congrua e articolata, fondata su una ponderata valutazione – priva di mende logiche e giuridiche – delle dichiarazioni della parte offesa e degli elementi probatori acquisiti.

Sulla credibilità soggettiva della dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del suo racconto, sottoposto a un penetrante vaglio rinforzato, la sentenza impugnata esprime considerazioni del tutto logiche e coerenti rispetto alla ricostruzione dei fatti rappresentata in motivazione ed alle emergenze processuali.

Alle deduzioni difensive la Sezione disciplinare ha offerto congrue risposte, niente affatto illogiche od apparenti, come sostenuto nel ricorso.

È pertanto da escludere che si verta in tema di "prova circolare" con valutazione effettuata genericamente solo a livello estrinseco e non anche a livello intrinseco sulle varie fonti di prova. Difatti, la circostanza di riferire una vicenda che riguarda la propria sfera intima a terzi ai quali si è legati da vincoli familiari o amicali particolarmente intensi rappresenta un elemento che contribuisce alla positiva verifica dell'attendibilità del narrato proveniente dal teste diretto, consentendo – come osserva l'Avvocatura erariale – di confrontare le dichiarazioni del teste diretto rese in sede processuale con quelle dal medesimo effettuate al di fuori di questa e nella immediatezza dell'episodio.

Non può essere seguita la difesa del ricorrente là dove osserva che le diverse versioni (tre) della persona offesa sarebbero tra loro incompatibili e che il compimento degli atti sessuali sarebbe stato impedito dalla "differenza di altezza" tra le parti.

Tali rilievi – come ha messo in luce esattamente il Pubblico Ministero nella memoria depositata in prossimità dell'udienza – sono stati, difatti, congruamente confutati, in fatto, nella decisione impugnata, osservandosi che "tutti e tre i testi descrivono il fatto raccontato dalla (omissis) nei medesimi termini" (così a pag. 15 della





sentenza) e che "la ^(omissis) ha espressamente riconosciuto di essersi abbassata per abbracciare il collega e di essere poi rimasta 'paralizzata' a fronte degli atti posti in essere dall'incolpato" (pag. 14 della sentenza).

Ne consegue che resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice disciplinare, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

È quanto, del resto, hanno affermato queste Sezioni Unite civili in sede di giudizio disciplinare (tra le altre, Cass., Sez. Un., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2018, n. 33017; Cass., Sez. Un., 4 agosto 2021, n. 22302), nell'escludere dal perimetro dello scrutinio del vizio motivazionale - da effettuarsi sotto la lente della lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen. - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

E, in tale prospettiva, si è ribadito che il ruolo della Corte non è quello di stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ma è quello di verificare se il giudice di merito abbia esaminato gli elementi e le deduzioni posti a sua disposizione e abbia fatto corretto uso di regole logiche, massime d'esperienza e criteri legali di valutazione, sì da offrire razionale spiegazione dell'opzione decisionale fatta rispetto alle diverse tesi difensive.

Né appare meritevole di seguito la censura che addebita alla Sezione disciplinare di non avere applicato il criterio di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. rispetto ad una prova



assunta all'udienza del 21 maggio 2021 con l'assistenza del difensore e con la facoltà di non rispondere alle domande.

Invero, la modalità di acquisizione della dichiarazione quale testimone "assistito" della dott.ssa (omissis) si correla alla pendenza di un separato procedimento disciplinare a suo carico, per il titolo di grave scorrettezza per le frasi rivolte all'indirizzo del dott. (omissis) nelle interlocuzioni via *chat* con il dott. (omissis). Tale modalità serve a evitare l'enunciazione di dichiarazioni *contra se* (per la stessa (omissis)) nel separato procedimento.

Ne consegue – come esattamente ha osservato il Procuratore Generale – che per la quota dichiarativa che concerne la responsabilità disciplinare del dott. (omissis), nel cui contesto la posizione della dott.ssa (omissis) è quella di persona offesa *tout court*, il narrato della medesima è semplicemente quello proveniente dalla vittima del fatto-reato. Nel procedimento a carico del dott. (omissis), la dott.ssa (omissis) riveste la condizione di soggetto leso e non è configurabile alcuna interferenza, neppure probatoria, tra il fatto storico addebitato al dott. (omissis) e l'eventuale accertamento *ex post* delle condotte di grave scorrettezza poi ascritte alla vittima, non suscettibili di mutare la verifica storica del primo.

Del resto, queste Sezioni Unite hanno già statuito che, in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, i richiami al codice di procedura penale contenuti nell'art. 16, comma 2 (per l'attività di indagine), ed art. 18, comma 4 (per il dibattimento), del d.lgs. n. 109 del 2006 devono interpretarsi restrittivamente e solo nei limiti della compatibilità, dovendo applicarsi, per il resto, le regole del codice di procedura civile, sicché resta esclusa l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale sull'assunzione e valutazione delle dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti connessi o di reati collegati, trattandosi di disposizioni riferibili esclusivamente ai rapporti tra procedimenti penali, le cui specifiche finalità giustificano





limitazioni all'acquisizione della prova in deroga al principio fondamentale di ricerca della verità materiale (Cass., Sez. Un., 4 settembre 2015, n. 17585).

In ogni caso, la Sezione disciplinare ha sottoposto ad un vaglio rinforzato le dichiarazioni della parte offesa, evidenziando gli elementi di riscontro di quanto dalla stessa esposto e riferito, e traendo dal "complesso di questi elementi" la prova del compimento da parte del dott. (omissis) di atti "intrusivi" nei confronti della dott.ssa (omissis).

3. – Il sesto motivo (*sub* I.F, pag. 39 e ss. del ricorso) denuncia violazione di legge (artt. 609-*bis* e *septies* cod. pen., 192, comma 2 e 3, e 533, comma 1, cod. proc. pen.), per avere, la sentenza impugnata, travisato la prova dell'abbraccio iniziale (tanto più perché giudicato inusuale dalla stessa dott.ssa (omissis)). Avrebbe errato la Sezione disciplinare a valutare l'esistenza di un connotato di violenza e sopraffazione nel "trattenimento" cui il dott. (omissis) avrebbe costretto la dott.ssa (omissis) e di descriverlo analiticamente, anche in relazione al fatto che la stessa sentenza ha riconosciuto che la dott.ssa (omissis) non aveva manifestato un dissenso immediato (aveva anzi contraccambiato l'abbraccio iniziale), sicché nella fase successiva l'approccio da parte del (omissis) non poteva essere connotato dal carattere della "sorpresa" o tale da "superare insidiosamente le altrui capacità reattive", come si legge nel capo di incolpazione. Sotto altro profilo, il motivo deduce la carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla valutazione del contesto ambientale, sociale e temporale, invece necessaria ai fini della configurabilità del delitto, incorrendo in travisamento della prova sulle dichiarazioni della dott.ssa (omissis), avendo la sentenza omissa sia di considerare che i rapporti amicali e di particolare confidenza esistenti tra la persona offesa e l'incolpato (dalle *chat* emergerebbe un "quasi flirt" tra i due) non erano incompatibili con un invaghimento da parte del dott. (omissis) che era all'origine delle *avances*, sia di tenere conto



che il luogo (nel corridoio di un albergo frequentato da magistrati) ove i fatti accaddero era del tutto inconciliabile con la volontà di una sopraffazione della altrui libertà di autodeterminazione sessuale. La sentenza, ad avviso del ricorrente, sarebbe incorsa in travisamento della prova, avendo omesso di considerare che l'iniziale abbraccio contraccambiato ben poteva essere "un fatto potenzialmente ingenerante la convinzione dell'esistenza del consenso", e manifestamente illogica nel confutare l'obiezione difensiva concernente l'atteggiamento tenuto il giorno successivo dalla dott.ssa (omissis), che sarebbe incompatibile con l'ipotizzata costrizione o sopraffazione. Più in generale, le conclusioni dell'impugnata pronuncia sarebbero in contrasto con i principi di tassatività, offensività e residualità dell'illecito penale di cui agli artt. 25 e 27 Cost., in quanto la sentenza non avrebbe considerato che nel reato di violenza sessuale vi deve essere un *quid pluris* che sovrasta il dissenso della controparte.

Con il settimo motivo (*sub II*, pag. 49 e ss.), il ricorrente lamenta, in riferimento all'art. 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge (artt. 4, comma 1, lettera *d*, del d.lgs. n. 109 del 2006, 609-*bis*, 43 e 47 cod. pen., 533 e 546, comma 1, lettera *e*, cod. proc. pen.), nonché omessa motivazione e travisamento della prova fornita dal dott. (omissis) di avere agito sul presupposto del consenso (quindi non volendo superare il dissenso) della dott.ssa (omissis) sulla base di dati oggettivi non valutati, investendo il dubbio sul consenso la configurabilità del reato rispetto al quale il dissenso della vittima costituisce un requisito implicito della fattispecie. Sostiene il ricorrente che contraddittoriamente la sentenza non avrebbe preso in considerazione il contesto complessivo e relazionale (definito in sentenza in termini di "quasi flirt") nel quale era avvenuta la condotta, come desumibile dalla messaggistica di *whatsapp* depositata dal ricorrente (trascritta in ricorso a pag. 55 ss., nota 29); inoltre, anche ove il dott. (omissis) fosse colposamente caduto in errore sulla presenza





del consenso o sulla assenza del dissenso della dott.ssa (omissis), comunque la sentenza avrebbe dovuto riconoscere la non punibilità per assenza dell'elemento soggettivo, trattandosi di un reato non previsto dalla legge come delitto colposo (art 47, primo comma, cod. pen.).

Nella memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. la difesa del ricorrente ribadisce che l'invito del dott. (omissis) ad essere seguito in stanza sarebbe incompatibile con l'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Evidenzia inoltre che il riconoscimento, nella sentenza impugnata, del dolo di sopraffazione, di soddisfacimento del piacere sessuale mediante violenza da porre in essere nel corridoio di un albergo, sarebbe manifestamente illogico alla luce della reiterazione di un invito ad essere seguito in stanza. Proprio la reiterazione dell'invito escluderebbe che il dott. (omissis) si sia rappresentato l'agire con violenza o sia stato consapevole di un dissenso. D'altra parte – prosegue la difesa del ricorrente – sarebbe manifestamente illogico, alla luce del racconto della (omissis), ritenere le risposte “non possiamo, siamo amici”, “pensa a (omissis)”, “c'è mia sorella”, quale dissenso al tentativo di bacio.

3.1. - Entrambi i motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, dato che sollevano censure connesse concernenti la configurabilità del reato di violenza sessuale in riferimento ai suoi estremi oggettivi e soggettivi – sono infondati.

3.2. - La pronuncia della Sezione disciplinare ha ritenuto integrata, nella condotta del dott. (omissis), una forma di violenza sessuale, sostanziata in atti diretti ad una zona erogena (il seno sinistro) e, in ogni caso, intrusivi della sfera sessuale della persona offesa (l'aver abbracciato la vittima, tenendola stretta a sé e leccandole il viso e la bocca), in mancanza di consenso.

La Sezione disciplinare ha escluso che possa acquisire rilievo, ai fini dell'esclusione del dolo della violenza sessuale e, dunque,



dell'illecito disciplinare, quanto dedotto dall'incolpato circa la convinzione del consenso della (omissis).

A questo riguardo, la sentenza impugnata si dà cura di precisare non solo che la (omissis) non ha mai espresso al (omissis) alcun consenso ad un approccio di tipo sessuale, ma anche che lo stesso non poteva essere desunto né dalla circostanza che la medesima si fosse chinata per "abbracciare" il dott. (omissis), essendo un saluto frequente nell'ambito di un rapporto di amicizia e cordialità, né dalla messaggistica intercorsa antecedentemente tra i due, in cui, pur in presenza di manifestazioni di affetto e stima da parte della dott.ssa (omissis), non vi era mai stata alcuna *avance* di natura anche solo velatamente sessuale.

La Sezione disciplinare sottolinea, inoltre, che, se anche nella prima sequenza il dott. (omissis) avesse potuto equivocare sul consenso (l'abbraccio corrisposto dalla collega che si era chinata), successivamente, la resistenza a baciario, il rifiuto ad entrare in camera e l'accento alla moglie di lui – comportamenti inequivoci del dissenso della dott.ssa (omissis) – avrebbero dovuto indurlo a porre fine agli atteggiamenti a sfondo sessuale (reiterazione del trattenimento della vittima, tentativo di baciarla, ennesimo invito ad entrare nella propria camera).

La sentenza della Sezione disciplinare ha escluso, altresì, che, ai fini della sussistenza del consenso, possa conferirsi rilievo alla condotta successiva al fatto posta in essere dalla dott.ssa (omissis), ossia alla circostanza che il giorno dopo l'episodio la (omissis) si sia recata insieme al dott. (omissis), con l'autovettura di servizio, alla riunione del comitato direttivo dell'ANM.

A tale conclusione il giudice disciplinare è pervenuto sul rilievo che, in base alle dichiarazioni della parte offesa, la dott.ssa (omissis) si è recata alla riunione insieme al dott. (omissis), nonostante la vicinanza tra l'albergo e la sede del comitato direttivo, poiché non voleva creare





“sospetti” negli altri colleghi e perché confidava nel ricevere le scuse da parte dell’incolpato.

Si tratta – ha osservato il giudice a quo - di spiegazione plausibile, alla luce del pregresso rapporto esistente tra i due, per cui la dott.ssa (omissis) sperava in scuse che, anche solo “formalmente”, riabilitassero la stima e la fiducia, in precedenza, riposte nel dott. (omissis).

Tale condotta – prosegue la sentenza - va letta soprattutto alla luce delle condizioni di particolare disagio psichico della (omissis), il giorno successivo al fatto, come evidenziato dalle testimonianze della sorella, del dott. (omissis) e del dott. (omissis), per cui la medesima dott.ssa (omissis) non poteva avere la lucidità necessaria per potere assumere la decisione migliore.

3.3. – La sentenza impugnata si appalesa immune dai vizi prospettati dal ricorrente con gli articolati motivi.

È esatto che la rilevanza disciplinare dell’addebito contestato presuppone, ai sensi della lettera d) dell’art. 4 del d.lgs. n. 109 del 2006, la certezza del fatto costituente reato e della sua qualificazione giuridica, nella specie, come violenza sessuale, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita (nel caso, per difetto della condizione di procedibilità).

Con riferimento alla vicenda che occupa, non v’è dubbio che la condotta posta in essere dal dott. (omissis) abbia avuto un contenuto violentemente invasivo della sfera della libertà sessuale della vittima.

Con una motivazione coerente e congrua, affidata ad argomentazioni logiche e prive di mende giuridiche, la Sezione disciplinare ha, infatti, accertato che la condotta dell’incolpato si è estrinsecata in atti intrusivi nei confronti della collega, consistiti in abbracci, nello stringere a sé la vittima, nel palpeggiarle il seno sinistro e nel baciarla più volte con la lingua nel tentativo di farle aprire la bocca.



3.4. – Tale condotta integra il delitto di violenza sessuale, di cui all'art. 609-*bis* cod. pen.: giacché, per un verso, la violenza ben può manifestarsi come sopraffazione funzionale e limitata alla pretesa dell'atto sessuale, non occorrendo che la violenza sia di forma o veemenza particolare o, men che meno, brutale ed aggressiva (Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2010, n. 27273, M.; Cass. pen., Sez. V, 22 settembre 2021, n. 37460, P.), il delitto in questione sussistendo ogni qual volta sia lesa la libertà dell'individuo di poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia, senza condizionamenti di ordine fisico o morale (Cass. pen., Sez. III, 5 giugno 2015, n. 37364, B.); e, per l'altro verso, l'atto sessuale è suscettibile di comprendere qualsiasi condotta che, risolvendosi in un contatto corporeo seppure fugace ed estemporaneo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sua sfera sessuale, la quale costituisce l'oggetto della tutela penale (Cass. pen., Sez. I, 25 gennaio 2006, n. 7369, Castana; Cass. pen., 26 settembre 2013, n. 42871, Z. e altro; Cass. pen., Sez. III, 15 ottobre 2019, n. 51217, C.).

Quanto all'elemento soggettivo, nel ritenere sufficiente, per la configurabilità del dolo del delitto di violenza sessuale, che il soggetto abbia agito in mancanza di un consenso manifestato dalla persona offesa, la Sezione disciplinare si è attenuta all'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2016, n. 49597, Baldi), secondo cui, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; con la conseguenza che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di





precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa.

Premesso che l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul consenso si sostanzia in un errore inescusabile sulla legge penale (Cass. pen., Sez. III, 10 marzo 2011, n. 17210, D'Angelo; Cass. pen., Sez. III, 5 ottobre 2017, n. 2400, S.), al Collegio preme sottolineare che la Sezione disciplinare ha, in ogni caso, motivatamente esplicitato che qualsiasi forma di errore andava in concreto esclusa ed ha chiaramente evidenziato che la collega non ha mai lasciato intendere al (omissis) la disponibilità ad un approccio di tipo sessuale.

Il consenso non poteva essere desunto dalla messaggistica intercorsa antecedentemente tra i due, improntata ad un rapporto di amicizia e cordialità, giacché – come precisa la sentenza – non vi era mai stata, in precedenza, alcuna *avance* anche solo velatamente di natura sessuale.

Se anche – puntualizza inoltre la sentenza – nella prima sequenza il (omissis) fosse potuto cadere in equivoco sul consenso in ragione dell'abbraccio corrisposto dalla collega che si era chinata, successivamente i comportamenti posti in essere dalla (omissis) sono inequivoci nel senso del dissenso: sia per la resistenza a baciario, sia per il rifiuto ad entrare nella camera di lui, sia per l'accenno alla moglie del (omissis).

Infine, la sentenza impugnata si dà carico di spiegare, con logica e motivata valutazione, perché, in ordine alla sussistenza del consenso, non possa attribuirsi rilievo alla condotta, successiva al fatto, posta in essere dalla (omissis).

3.5. – La sentenza della Sezione disciplinare è sorretta da un completo e coerente apparato argomentativo, che si confronta anche con la tesi ricostruttiva prospettata dalla difesa del ricorrente (pag. 11



e 12), dando conto, ampiamente, delle ragioni di non condivisibilità della stessa (pag. 14 e ss.).

Le doglianze di parte ricorrente manifestano una sensibile deviazione rispetto al paradigma dei vizi evocati, operando (e al tempo stesso sollecitando il Collegio a) una rivalutazione delle emergenze probatorie, non consentita in questa sede di legittimità. Gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice disciplinare è pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti da censure motivazionali, solo perché contrari agli assunti del ricorrente.

3.6. – Le censure articolate dalla difesa del dott. (omissis) non possono essere seguite neppure là dove prospettano il vizio di travisamento della prova.

Il vizio di travisamento della prova (o di contraddittorietà processuale) chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.

Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (travisamento per invenzione).

In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. V, 25 settembre 2007, n. 39048, Casavola).





Invero, il vizio di contraddittorietà processuale vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Cass. pen., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic; Cass. pen., Sez. V, 24 maggio 2006, n. 36764, Bevilacqua). L'elemento travisato deve, inoltre, assumere portata decisiva.

Nella specie, non è riscontrabile, nella sentenza impugnata, il denunciato vizio di travisamento della prova sulle dichiarazioni di (omissis) , sull'omessa considerazione dei rapporti amicali e di particolare confidenza esistenti tra la persona offesa e l'incolpato, nonché sul luogo, frequentato da altri magistrati, di accadimento dell'episodio.

Il discorso giustificativo che sostiene la decisione impugnata non è connotato né da vistose ed insormontabili incongruenze, né dalla utilizzazione di argomenti inconciliabili con atti del processo, a loro volta dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto.

Evocando la figura del travisamento della prova, la difesa del ricorrente – muovendo dalla prospettazione di passaggi a suo avviso non convincenti nelle dichiarazioni della parte offesa, ritenuta invece credibile ed attendibile dal giudice disciplinare – finisce, in realtà, con il sollecitare una lettura alternativa delle risultanze probatorie, senza evidenziare profili di reale criticità nelle considerazioni illustrate a pag. 8 e ss. e a pag. 14 e ss. della motivazione, in relazione al contenuto delle dichiarazioni di (omissis) , esposto a pag. 6 e ss.

4. – Con l'ottavo motivo (*sub* III, pag. 58 e ss.), il ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 192, comma 3, 197-*bis*, comma 6, cod. proc. pen. e 18, comma 4, del d.lgs. n. 109 del 2006), per avere,



la Sezione disciplinare, assunto le dichiarazioni della dott.ssa (omissis) con modalità identiche a quelle del testimone "assistito" nel processo penale e, tuttavia, attribuito alle stesse il valore probatorio tipico del teste puro, in violazione dei diritti di difesa del dott. (omissis) e del contraddittorio nella formazione della prova (la stessa si era sottratta alle domande rilevanti nel procedimento a carico del dott. (omissis) e si era giovata dell'intervento del proprio difensore), in considerazione del fatto che interesse difensivo della dott.ssa (omissis) coincide con l'accusa di commissione di un reato rivolta al dott. (omissis) e che l'accertamento in merito all'integrazione del reato è demandato incidentalmente proprio al giudizio disciplinare.

La censura è stata anche illustrata nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., nella quale si sottolinea che la presenza del difensore, l'avvalersi della facoltà di non rispondere, il decidere strategie difensive nel corso della testimonianza, avrebbe dovuto portare a una valutazione della prova ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come previsto dall'art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen. La teste assistita – si osserva – nell'affrontare il tema della violenza sessuale, avrebbe ripercorso il fatto addotto a giustificazione nell'interrogatorio difensivo relativo al giudizio disciplinare nei suoi confronti. Di qui – rileva la difesa del dott. (omissis) – la necessità di una corrispondenza tra la modalità di assunzione della prova e la valutazione della stessa. Nella specie ci sarebbe stato bisogno di riscontri esterni sulle parti del narrato.

4.1. – La censura è priva di fondamento.

Va ribadito quanto enunciato *retro*, in sede di scrutinio dei primi cinque motivi di ricorso.

Risulta dagli atti di causa che la Sezione disciplinare ha ascoltato la dott.ssa (omissis) "come testimone, con l'assistenza di difensore, avv. prof. (omissis), con l'obbligo di rispondere a domande che concernono la responsabilità di terzi", potendo "avvalersi della facoltà di non





rispondere su domande che possono riguardare la sua eventuale responsabilità” (verbale di udienza del 21 maggio 2021 dinanzi alla Sezione disciplinare del CSM).

La modalità di acquisizione della dichiarazione quale testimone “assistito” della dott.ssa (omissis) è da porre in relazione con la pendenza di un separato procedimento disciplinare a suo carico, per il titolo di grave scorrettezza per le frasi rivolte, tempo dopo il fatto, all’indirizzo del dott. (omissis) nelle interlocuzioni via *chat* con il dott. (omissis). Tale modalità assuntiva concorre a evitare l’enunciazione di dichiarazioni *contra se* (per la stessa (omissis)) nel separato procedimento.

La (omissis) non è stata indagata né imputata per un reato connesso nei termini di cui all’art. 12 cod. proc. pen., e neppure per un reato collegato ex art. 192, comma 4, cod. proc. pen., in correlazione con l’art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., ma è stata incolpata di un illecito disciplinare che non richiede l’accertamento incidentale di un fatto-reato, per avere posto in essere un comportamento gravemente scorretto nei confronti del collega (omissis), volto ad interferire nell’attività del CSM in sede di conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Appare al Collegio decisivo il richiamo a quanto già affermato da queste Sezioni Unite con la sentenza 4 settembre 2015, n. 17585, cit: nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, resta esclusa l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale sulla valutazione delle dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti connessi o di reati collegati, trattandosi di disposizioni riferibili esclusivamente ai rapporti tra procedimenti penali, le cui specifiche finalità giustificano limitazioni all'acquisizione della prova in deroga al principio fondamentale di ricerca della verità materiale.

5. - Il ricorrente, con il nono motivo (*sub IV*, pag. 61 e ss.) denuncia violazione di legge (art. 4, comma 1, lettera *d*, d.lgs. n. 109 del 2006),



manca e manifesta illogicità della motivazione, per avere valutato l'idoneità del fatto-reato a ledere l'immagine del magistrato in astratto, anziché in concreto, e sulla base di un giudizio *ex post*, anziché *ex ante*, in base alla quale l'idoneità lesiva del fatto era stata assente per cinque anni fino a quando era apparsa sui giornali la notizia dell'azione disciplinare nei confronti del dott. (omissis), in quanto accusato dalla dott.ssa (omissis) dopo molto tempo e in veste di incolpata.

5.1. – La doglianza è infondata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006, costituisce illecito disciplinare «qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita».

Dunque, quando il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, il fatto reato, per avere valenza disciplinare, deve essere idoneo a ledere l'immagine del magistrato.

L'art. 4, comma 1, lettera d), in altri termini, richiede - ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare - che il fatto costituente reato sia idoneo a ledere l'immagine del magistrato, ben potendo accadere che un determinato fatto, pur integrando un'ipotesi di reato, sia però concretamente privo di una effettiva idoneità lesiva dell'immagine sociale del magistrato.

Per un magistrato costituisce illecito disciplinare, anche se non penalmente perseguibile per difetto di querela, violare la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale, ponendo in essere una condotta violenta e intrusiva, astrattamente inquadrabile nell'art. 609-bis cod. pen., qualora il fatto sia idoneo a ledere l'immagine sociale del magistrato medesimo.





A tale principio si è attenuta la sentenza della Sezione disciplinare, motivando adeguatamente sulla attitudine del fatto-reato di violenza sessuale a ledere, nel contempo, l'immagine del magistrato.

L'idoneità del fatto-reato a pregiudicare l'immagine del magistrato è stata desunta sia dalla aggressione al bene giuridico – la libertà sessuale – della persona offesa, tutelato dalla specifica ipotesi di illecito tipizzato; sia dal notevole clamore mediatico suscitato dalla vicenda, a livello nazionale, anche in ragione dell'incarico direttivo ricoperto dall'incolpato, di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (omissis),

L'attitudine a ledere l'immagine del magistrato è stata pertanto ravvisata in una dimensione non solo potenziale, ma anche in concreto, considerando la particolare gravità del fatto e il suo intrinseco valore offensivo rispetto agli interessi tutelati, e, allo stesso tempo, la diffusione all'esterno della vicenda, l'una e l'altra ritenute – con un apprezzamento di merito qui non ulteriormente sindacabile – incidenti sulla credibilità dell'incolpato nell'ambiente in cui esercita la sua attività professionale.

L'accertamento compiuto al riguardo dalla Sezione disciplinare si sottrae al rilievo della difesa del ricorrente, a cui avviso la richiesta idoneità non sussisterebbe perché il clamore mediatico sarebbe conseguente alla divulgazione dell'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del (omissis) e non al fatto risalente a cinque anni prima.

L'obiezione non coglie nel segno, perché l'idoneità a pregiudicare l'immagine del magistrato dipende in ogni caso dalle caratteristiche e dalle circostanze oggettive della vicenda addebitata; di conseguenza, non riveste valenza ostativa la circostanza che l'immagine pubblica dell'incolpato sia stata, in concreto e direttamente, compromessa a seguito dello *strepitus* conseguente all'esercizio dell'azione disciplinare.

Difatti, attribuire rilevanza – come fa la sentenza impugnata (a pag. 18) – al “notevole clamore mediatico suscitato dalla vicenda” non



significa che quel clamore debba essere coevo e contestuale all'aggressione alla libertà sessuale della persona offesa dal delitto di cui all'art. 609-*bis* cod. pen. Significa, piuttosto, che la lesione dell'immagine del magistrato incolpato, sebbene colta nei suoi effetti in connessione con la notizia dell'esercizio dell'azione disciplinare, a distanza di tempo dal fatto reato, da quest'ultimo in realtà logicamente e causalmente deriva, confermandone l'attitudine menomatrice, *ab origine*, della credibilità del magistrato.

6. – Con il decimo motivo (*sub V*, pag. 64 e ss.) il dott. (omissis) denuncia violazione degli artt. 4, comma 1, lettera d), e 3-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere, la sentenza impugnata, erroneamente ritenuto leso il bene giuridico tutelato dall'illecito disciplinare nell'aggressione alla libertà sessuale della dott.ssa (omissis), senza tuttavia considerare che, nella specie, il bene giuridico tutelato dall'illecito disciplinare (ex art. 4 d.lgs. del 2006) è sempre e solo l'immagine del magistrato e coincide con quello di cui all'art. 3-*bis* d.lgs. del 2006, il quale prevede che l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza. Avrebbe errato la Sezione disciplinare a escludere la sussistenza della predetta esimente in ragione della lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale. Ad avviso del ricorrente, la Sezione del Consiglio superiore della magistratura non avrebbe considerato che il clamore mediatico era stato generato non dal fatto-reato ma dalla diffusione giornalistica dell'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott. (omissis) oltre cinque anni dopo, sicché, in assenza del nesso di causalità tra il fatto e il clamore mediatico, non vi potrebbe essere neppure un nesso con la lesione dell'immagine del magistrato.

L'undicesimo motivo (*sub VI*, pag. 68 e ss.) denuncia violazione degli artt. 3-*bis* d.lgs. n. 209 del 2006 e 609-*bis*, terzo comma, cod. pen., per avere escluso l'esimente della scarsa rilevanza del fatto





affermando che esso era grave e aveva suscitato clamore mediatico. L'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata è, secondo la difesa del dott. (omissis), di non avere qualificato compiutamente il fatto quanto alla sua gravità, con riguardo alla qualità dell'atto compiuto e, quindi, al grado di coartazione esercitato sulla vittima, alle condizioni fisiche mentali di quest'ultima e al danno alla stessa concretamente provocato, poiché, solo dopo, avrebbe potuto essere effettuata la valutazione sulla lesione o meno di scarsa rilevanza ai fini della lesione dell'immagine del magistrato, avendo la Sezione errato a ritenere non rilevante che il dott. (omissis) ha continuato a godere, nell'ambiente di lavoro, di elevata stima.

6.1. – Sollevando censure analoghe e convergenti, i motivi che le veicolano possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

6.2. – L'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 – ispirato ad un criterio di ragionevolezza e di proporzione, in un sistema che prevede un regime di stretta tipizzazione degli illeciti disciplinari – ha introdotto nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell'illecito va comunque riscontrata alla luce della lesione o della messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto effettuato *ex post* (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2010, n. 25091; Cass., Sez. Un., 19 luglio 2016, n. 14800). Si tratta di disposizione che tende ad attenuare la rigidità di quella tipizzazione: in riferimento a tutte le ipotesi previste dal citato decreto legislativo, la condotta, pur astrattamente rientrando in una delle fattispecie in esso individuate, costituisce, in concreto, fatto disciplinarmente rilevante soltanto se supera la soglia della non scarsa rilevanza (Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11372; Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2018, n. 25364).

L'art. 3-bis è applicabile, sia per il tenore letterale della disposizione che per la sua collocazione sistematica, a tutte le ipotesi previste negli



artt. 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico, e perfino quando integri la commissione di un reato (Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31058; Cass., Sez. Un., 14 luglio 2021, n. 20042).

In altri termini, non può in alcun modo predicarsi la preclusione della operatività della disposizione sulla scarsa rilevanza per il caso in cui il fatto disciplinarmente rilevante sia costituito dalla commissione di un reato (anche se lo stesso sia estinto o l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita) (Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2018, n. 25364, cit.).

A tal fine è necessario procedere ad una valutazione sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell'incolpato, purché strettamente attinenti allo stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l'immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall'illecito (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2015, n. 6468; Cass., Sez. Un., 5 giugno 2017, n. 13911; Cass., Sez. Un., 10 settembre 2019, n. 22577).

La giurisprudenza di queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31058; Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2020, n. 29823) ha altresì precisato che la valutazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'art. 3-*bis* impone di tener conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico specifico (siccome tipizzato insieme all'illecito considerato dalla singola fattispecie legale), che, se apprezzabile in termini di grave offesa, esaurisce quel giudizio in termini di esclusione dell'esimente, ed altresì – ovvero, se l'offesa non sia apprezzabile o non lo sia in termini di gravità - se quello stesso fatto, che integra l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato.

6.3 – Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia fatto puntuale applicazione di tali principi.





Compiuto l'esame degli atti e valutate le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda, la Sezione disciplinare ha escluso che vi sia spazio per l'applicazione dell'esimente, in considerazione della "particolare gravità" (pag. 18 della sentenza) e della "rilevante lesività" (pag. 19 della sentenza) del fatto posto in essere dall'incolpato, che ha arrecato pregiudizio direttamente ad una pluralità di beni giuridici.

Le molestie e gli atti intrusivi, infatti, oltre a ledere la libertà sessuale della persona offesa, hanno determinato - secondo l'apprezzamento motivatamente svolto dalla Sezione disciplinare - una grave menomazione dell'immagine del magistrato e del prestigio di cui egli deve godere.

È affidata ad una congrua argomentazione l'esclusione, da parte del giudice del merito disciplinare, del valore "esimente-compensativo" delle attestazioni di stima che il dott. (omissis) ha continuato a ricevere, dopo la risonanza mediatica della vicenda. La Sezione del CSM ha, infatti, osservato che si tratta di "elementi esterni", come tali "irrilevanti" rispetto all'ambito della valutazione, i cui confini sono "delimitati dal fatto e dal suo intrinseco valore offensivo rispetto agli interessi tutelati dalle fattispecie disciplinari" (pag. 19 della sentenza).

Assodato che la valutazione di scarsa rilevanza del fatto costituisce compito della Sezione disciplinare ed è soggetta al sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8563), va rilevato che le critiche esposte dalla difesa del dott. (omissis) si risolvono, in definitiva, nella censura di un apprezzamento di fatto, sulla rilevanza dell'illecito, che rientra nelle prerogative del giudice del merito e che risulta sorretto da congrua motivazione ed immune da errori logici. Il ricorso si snoda lungo una critica atomistica dei singoli elementi di giudizio valutati dalla Sezione del CSM, senza in realtà individuare la contraddittorietà e illogicità delle



conseguenze tratte dall'esame complessivo degli elementi stessi (cfr. Cass., Sez. Un., 31 marzo 2015, n. 6468).

6.4. - In tale prospettiva, non è riscontrabile il denunciato vizio di violazione e falsa applicazione di legge per il mancato apprezzamento degli atti sessuali in termini di "minore gravità", ai sensi del terzo comma dell'art. 609-*bis* cod. pen.

Innanzitutto, non è configurabile alcuna automatica correlazione tra la fattispecie attenuata prevista dal terzo comma dell'art. 609-*bis* cod. pen. e la scarsa rilevanza del fatto di cui all'art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006.

Gli elementi di valutazione rilevanti ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante della minore gravità del fatto sono costituiti dai mezzi, dalle modalità esecutive, dal grado di compressione della libertà sessuale subito dalla vittima, dalle condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, dall'occasionalità o dalla reiterazione delle condotte, nonché dalla consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici (Cass. pen., Sez. III, 18 settembre 2020, n. 35695, L.). In altri termini, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici (Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2019, n. 50336, L.).

Va inoltre considerato che l'istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di violenza sessuale attenuato dalla minore gravità del fatto. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen., Sez. III, 11 maggio 2016, n. 35591, F.) ha infatti chiarito che la pena massima edittale, una volta applicata la riduzione minima di un giorno





di reclusione per la diminuzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 609-*bis* cod. pen., è ampiamente superiore al limite di cinque anni di reclusione previsto per l'applicazione della speciale causa di non punibilità dall'art. 131-*bis* dello stesso codice.

La diversità dei presupposti ai quali è ancorata, come si è visto, la scarsa rilevanza, legata all'immagine del magistrato e al prestigio di cui il medesimo deve godere nell'ambiente in cui lavora, esclude che, una volta ritenuta sussistente la minore gravità, vi sia spazio per una ricaduta immediata in termini di immancabile riconoscimento anche del beneficio disciplinare.

Più in particolare, occorre nello specifico considerare che la sentenza impugnata reca comunque una valutazione del fatto reato in termini di esclusione della minore gravità.

Ciò si desume, implicitamente ma inequivocabilmente, dal tenore complessivo della motivazione: sia là dove, ai fini della individuazione della sanzione da irrogare in concreto, si sottolinea la "gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito", "che ha arrecato pregiudizio direttamente ad una pluralità di beni giuridici" (pag. 20 della sentenza); sia - e prima ancora - là dove, a proposito della dinamica dell'episodio, si evidenzia l'articolazione della condotta del dott. (omissis) in tre sequenze, avvenute in rapida successione (pag. 7 della sentenza), in grado di arrecare notevoli conseguenze nel tempo sulla psiche del soggetto passivo del reato, determinando nella (omissis) "crisi di ansia ed attacchi di panico in situazioni legate alla rievocazione di quell'evento", per il tradimento del sentimento di amicizia e di lealtà, oltre che sul rapporto di colleganza, tanto da ingenerare nella vittima il timore di incontrare da sola il ricorrente (pag. 9 della sentenza).

7. - Il ricorso è rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo in favore del resistente Ministro della giustizia, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministro della giustizia, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2022.

Il Consigliere estensore

Alberto Giusti

Il Presidente

Guido Raimondi

